



La presente copia fotostatica composta di
n. 21 fogli è conforme all'originale
Roma li 24 APR. 2013

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
Prot. 0000147 - 24/04/2013



VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1992, n. 220 che ha assoggettato a valutazione dell'impatto ambientale la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose ed i terminali marini per il carico e lo scarico di idrocarburi e sostanze pericolose;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni", che così dispone: "Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO l'art. 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 che, nella logica dell'approvvigionamento strategico dell'energia, prevede tra l'altro l'uso ed il riutilizzo di siti industriali e a tal fine definisce le procedure autorizzative semplificate dei progetti di rigassificazione di GNL in aree industriali;

ma

VISTO l'art. 1, comma 60 della legge 23.08.2004, n. 239, relativa al riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia;

VISTO l'art. 46 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha stabilito che nel caso di rigassificatori di gas naturale liquefatto i cui impianti siano localizzati in area portuale o ad essa contigua il giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 3 della Legge 28 gennaio 1984, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui all'art. 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 27, commi 31, 32 e 33, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che stabilisce nuove modalità per la procedura di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di terminali di rigassificazione;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge il 14 luglio 2008, Legge 123/2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, in data 2 febbraio 2006 (acquisita con prot. DSA-2006-0003990 del 14 febbraio 2006) dalla Società Terminal Alpi Adriatico S.r.l., relativa al progetto di realizzazione di un terminale off-shore di rigassificazione GNL e del relativo gasdotto di collegamento tra il terminale stesso e la rete di trasporto nazionale da realizzarsi nel Golfo di Trieste;

PRESO ATTO che al fine della consultazione del pubblico:

- con annunci pubblicati il 10 febbraio 2006 sui quotidiani "*La Repubblica*" e "*Il Piccolo*", è stata data comunicazione della presentazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986, della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto

- ambientale per la pubblica consultazione. Tali annunci sono stati effettuati anche ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 17 agosto 99 n. 334 che recepisce la direttiva 96/82/CE e ss.mm.ii., relativa al rischio da incidenti rilevanti;
- con annunci pubblicati l'1 dicembre 2006 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" "*Il Messaggero Veneto*" è stata comunicata la presentazione di documentazione integrativa dello studio d'impatto ambientale;
 - con annunci pubblicati il 12 marzo 2008 sui quotidiani "*La Repubblica*", "*Il Piccolo*" è stata comunicata, sulla base di approfondimenti relativi alla manovrabilità delle navi, la modifica della localizzazione del terminale a circa 3 miglia a sud-ovest rispetto alla precedente e quindi la presentazione di un aggiornamento del progetto e dello studio di impatto ambientale. Tali annunci sono stati effettuati anche ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 17 agosto 99 n. 334 che recepisce la direttiva 96/82/CE e ss.mm.ii. relativa al rischio da incidenti rilevanti;
 - con annunci pubblicati in data 1 ottobre 2009 sui quotidiani "*La Repubblica*" e "*Il Piccolo*" è stata comunicata la presentazione di ulteriore documentazione integrativa dello studio d'impatto ambientale;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA in data 2 febbraio 2006, nonché tutta la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un terminale marino di ricevimento e rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Golfo di Trieste, nel Mar Adriatico settentrionale, ubicato a circa 19 km a Ovest della città di Trieste a una profondità del mare di 24 metri circa.

L'impianto proposto prevede una capacità di movimentazione di 8 miliardi di Sm³/anno di gas, e la realizzazione di:

- un terminale marino, che consente di svolgere le seguenti attività:
 - ormeggio delle metaniere che trasportano il GNL;
 - stoccaggio del GNL in idonei serbatoi ubicati all'interno della struttura del terminale;
 - rigassificazione del GNL;



- un metanodotto di collegamento con la rete nazionale, costituito da:
 - una condotta sottomarina della lunghezza di circa 12 km, dal Terminale alla costa. Il punto di spiaggiamento è situato in una zona intermedia tra la Foce dell'Isonzo e le Bocche di Primero, in Comune di Grado (GO);
 - una condotta a terra della lunghezza di circa 19 km, dallo spiaggiamento fino al punto di immissione nella rete, individuato presso l'esistente stazione Snam Rete Gas presso Villesse (GO). In prossimità del punto di spiaggiamento della condotta è prevista la localizzazione della stazione di misura fiscale del gas;

PRESO ATTO, sulla base della documentazione fornita dal proponente, nonché dei pareri n. 682 e 684 dell'8.04.2011 della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che per quanto riguarda il progetto:

- nello studio d'impatto ambientale e nelle integrazioni allo stesso sono state illustrate le possibili alternative al progetto;
- che "l'opzione zero" è stata ritenuta non perseguibile in forza dell'asserito carattere prioritario e strategico dei terminali di rigassificazione di GNL che rispondono agli obiettivi non rinunciabili di miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, di sicurezza ed affidabilità del sistema nonché di flessibilità e di diversificazione dell'offerta.

CONSIDERATO che in ragione della vicinanza del progetto al confine marittimo con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica di Croazia, per il progetto in questione sono state applicate le disposizioni della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991 e dell'art. 7 della direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi delle suddette normative, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le consultazioni transfrontaliere con la Repubblica di Croazia e con la Repubblica di Slovenia;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Croazia:

fr

- con nota prot. DSA-2006-0028076 del 02.11.2006 è stato notificato al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Croazia l'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- con note prot. DSA-2006-0033445 del 22.12.2006, DSA-2007-0003617 del 06.02.2007, DSA-2008-0010470 del 15.04.2008, DSA-2009-0002853 del 09.02.2009, DVA-2010-0008653 del 31.03.2010, è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Croazia la documentazione tecnica relativa al progetto, prodotta per l'avvio del procedimento di VIA, nonché copia della documentazione integrativa fornita dalla Società proponente nel corso del procedimento;
- in data 26 novembre 2009, si è svolta a Trieste una riunione tra le delegazioni dei due Paesi in cui sono state concordate le modalità di attuazione delle consultazioni per il progetto in questione in particolare riguardo ai tempi di consultazione del pubblico croato;
- con nota prot. DSA-2010-00008653 del 31.03.2010, secondo quanto convenuto tra le Parti nella riunione del 26 novembre 2009, è stata fornita una versione aggiornata della sintesi non tecnica dello studio d'impatto ambientale tradotta in lingua croata nonché, con nota prot. DSA-2010-0023798 del 07.10.2010, a seguito di specifica richiesta del Ministero dell'ambiente croato, è stata fornita una ulteriore copia integrale di tutta la documentazione di VIA relativa al progetto (studio d'impatto ambientale ecc) in formato digitale;
- il Ministero dell'ambiente della Repubblica di Croazia, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto in questione con nota prot. UP/I-351-03/06-02/75, Reg. No.: 531-08-1-8-09-16 del 10.12.2009, acquisita con prot. DVA-2009-0003076 del 09.02.2010;
- il Ministero dell'ambiente croato con nota del 02.02.2011 e successive del 09.03.2011 e dell'11.04.2011, nel comunicare l'effettuazione di una inchiesta pubblica, ha richiesto la partecipazione di una rappresentanza italiana allo stesso;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riscontrato detta richiesta con note DVA-2011-0003761 del 16.02.2011, DVA-2011-0007005 del 24.03.2011 e DVA-2011-013638 del 07.06.2011, richiamando l'impegno assunto dal Ministero Croato nella riunione del 26 novembre 2009 a

pr

- concludere la consultazione in breve tempo e assicurando, comunque, la propria disponibilità a partecipare alla detta inchiesta pubblica;
- in data 23 settembre 2011 si è tenuta ad Umag (Croazia) un'inchiesta pubblica nel corso della quale, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana e del Ministero dell'ambiente della Repubblica Croata, il pubblico Croato ha espresso osservazioni sul progetto;
 - sulla base degli esiti della sopraddetta inchiesta pubblica, delle informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale e delle consultazioni tra gli esperti italiani e croati, il Ministero dell'ambiente della Repubblica Croata, con nota prot. UP/I 351-03/06-02/75 – 531-14-1-11-47 del 9.12.2011, acquisita al prot. DVA-2012-6491 del 14.03.2012, ha rappresentato di avere acquisito sufficienti informazioni sui possibili impatti ambientali transfrontalieri relativamente all'impianto di rigassificazione offshore di gas naturale liquido nel Golfo di Trieste, e di non aver nulla da obiettare sul progetto presentato;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia:

- con nota prot. DSA-2006-0009153 del 24.03.2006 è stato notificato al Ministero dell'ambiente e al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Slovenia l'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- con note prot. DSA-2006-0010965 del 13.04. 2006, DSA-2006-0032915 del 19.12.2006, DSA-2007-0003619 del 06.02.2007, DSA-2008-0010472 del 15.04.2008, DSA-2009-0027723 del 16.10.2009, DVA-2010-0017452 del 13.07.2010, DVA-2010-0026378 del 02.11.2010 è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia tutta la documentazione tecnica relativa al progetto, prodotta per l'avvio del procedimento di VIA, nonché copia della documentazione integrativa fornita dalla Società proponente nel corso del procedimento;
- la consultazione transfrontaliera ha comportato lo svolgimento di riunioni tra le delegazioni dei due Paesi che si sono incontrate a Trieste il 29.01.2007, il 15.09.2008, il 04.06.2010 ed a Lubiana il 13.10.2008;



- il Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia ha trasmesso proprie osservazioni sul progetto in questione con note del 29.01.2007, acquisita con prot. DSA-2007-0003094 dell'01.02.2007, del 28.09. 2010, acquisita con prot. DVA-2010-0025420 del 22.10.2010 e con nota del 22.02.2011, acquisita con prot. DVA-2011-0005124 del 03.03.2011;

PRESO ATTO, sempre in relazione alla consultazione con la Repubblica di Slovenia, che:

- in data 26 gennaio 2010, si è tenuta a Bruxelles, una riunione trilaterale, promossa dalla Commissione Europea, tra Italia, Slovenia e la stessa Commissione Europea;
- a seguito del suddetta riunione trilaterale, accogliendo il suggerimento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea di svolgere un ulteriore studio volto ad accertare gli effetti cumulativi dei due progetti di rigassificatori e del metanodotto sottomarino alla luce della capacità di carico del Golfo di Trieste (nota prot. ENV.A.1/MDL/pa/ARES(2010)176385 del 07.04.2010), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. DVA-2010-0009939 del 16.04.2010, ha chiesto ad ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di effettuare tale studio. Gli stessi approfondimenti, ciascuno per la parte di propria competenza sono stati richiesti alla Società Terminal Alpi Adriatico S.r.l., con nota prot. DVA-2010-0009938 del 16.04.2010, e alla Società Snam Rete Gas S.p.A., proponente del metanodotto Trieste - Grado – Villesse, con nota prot. DVA-2010-0009940 del 16.04.2010;

PRESO ATTO che:

- con nota del 12.05.2010, acquisita con prot. DVA-2010-0012585 del 17.05.2010, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i propri approfondimenti, richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione agli effetti cumulativi dei progetti di rigassificatori e del metanodotto sottomarino nel Golfo di Trieste;
- con nota del 19.05.2010, acquisita con prot. DVA-2010-0013048 del 20.05.2010, la Società Terminal Alpi Adriatico S.r.l. ha trasmesso i propri

- approfondimenti, relativi agli aspetti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione agli effetti cumulativi dei progetti di rigassificatori e del metanodotto sottomarino nel Golfo di Trieste;
- con nota 36545 del 02.11.2010, acquisita con prot. DVA-2010-0026325 del 02.11.2010, l'ISPRA ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi agli effetti cumulativi dei due progetti di rigassificatori e del metanodotto sottomarino nel Golfo di Trieste;
 - con nota 510-8/2006 del 22.02.2011, acquisita con prot. DVA-2011-0005124 del 03.03.2011, la Repubblica di Slovenia ha trasmesso proprie considerazioni circa i sopra detti approfondimenti effettuati dall'ISPRA in merito agli effetti cumulativi dei progetti, relativi ai rigassificatori ed al metanodotto sottomarino, nel Golfo di Trieste;
 - il 14.12.2011, si è tenuta una ulteriore riunione tra le delegazioni tecniche dei due Paesi. In tale occasione la parte italiana ha illustrato gli esiti della propria istruttoria tecnica chiarendo nel dettaglio come sono state tenute in conto le obiezioni slovene sul progetto. Gli esperti Sloveni hanno nuovamente esposto le loro osservazioni sul progetto riservandosi di trasmettere le stesse successivamente per iscritto;
 - con nota del 26.01.2012, acquisita con DVA-2012-0002228 del 30.01.2012, il Ministero dell'ambiente sloveno ha trasmesso le ulteriori osservazioni sul progetto;
 - la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è pertanto ulteriormente espressa relativamente alle dette osservazioni slovene con parere n. 952 del 01.06.2012;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 540 del 7 ottobre 2010 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, come modificato relativamente al quadro prescrittivo dal successivo parere n. 952 del 1 giugno 2012 che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITI i pareri n. 655 dell'11 marzo 2011, come modificato sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea Plenaria del 06.05.2011 (nota CTVA-2011-0001761 del 12.05.2011), n. 682 dell'8 aprile 2011 e n. 751 del 17 giugno 2011, n. 952 del 1 giugno 2012 formulati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS relativamente alle osservazioni formulate dalla Repubblica di Slovenia che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 686 del 15 aprile 2011 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS relativamente alle osservazioni formulate dalla Repubblica di Croazia che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

AQUISITI inoltre:

- il parere n. 684 dell'8 aprile 2011 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in conseguenza di una richiesta di informazioni della Commissione Europea inerente tra l'altro alla cosiddetta "Opzione Zero". Tale parere allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;
- il parere n. 886 del 9 marzo 2012 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in conseguenza di osservazioni, formulate oltre il termine di legge, dal WWF Italia: Tale parere, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, introduce "*un elemento di controllo nella già formulata prescrizione 6 punto g)*" del precedente parere n. 540 del 7 ottobre 2010 "*ai fini di poter valutare e prevenire potenziali danni ambientali prodotti dalle schiume, in particolare, dai cloro derivati organici e dai alo-derivati in genere*";

ACQUISITO il parere espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1312 dell'1 giugno 2007, con nota n. 0006159/GAB-(4-1-1-IND)-4 del 28 giugno 2007, acquisita con prot. DVA-2007-0019184 del 9 luglio 2007, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. DG BAP S02/34.19.04/6558 del 4 aprile 2006, acquisita con prot. DSA-2006-0010236 del 5 aprile 2006, il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato di non ravvisare, ai sensi del combinato disposto della Legge 220/1992 e della Legge 537/1993, competenze a suo carico in materia di VIA per l'intervento in questione;
- con nota prot. n. DG BAP S02/34.19.04/8121 del 2 maggio 2006, acquisita con prot. DSA-2006-0012438 del 4 maggio 2006, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel ribadire quanto comunicato con la suddetta nota del 4 aprile 2006, ha specificato che *"nel rispetto delle disposizioni procedurali impartite con DPR 173/2004, questo Ministero attraverso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici esprimerà il proprio parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi"*;

ACQUISITO il parere espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1312 dell'1 giugno 2007, con nota n. 0006159/GAB-(4-1-1-IND)-4 del 28 giugno 2007, acquisita con prot. DVA-2007-0019184 del 9 luglio 2007, che segnala l'impossibilità di esprimere sul progetto un parere compiuto di compatibilità ambientale a causa di carenze nella documentazione fornita dalla Società proponente, tale parere che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITA la nota prot. n. ALP.11/10236-VIA/245 del 16 febbraio 2010 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa allo Studio di Impatto Ambientale del progetto, ha ritenuto di non doversi esprimere nuovamente avendo già emesso il proprio parere con la suddetta nota n. 0006159/GAB-(4-1-1-IND)-4 del 28 giugno 2007;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, numerose osservazioni da parte del pubblico. Tali osservazioni riportate nei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e

VAS n. 540 del 7 ottobre 2010 e n. 886 del 09.03.2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che con delibera dell'1 dicembre 2006, il Comitato Tecnico Regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 334/1999, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 334/1999, il Nulla Osta di Fattibilità relativo al rapporto preliminare di sicurezza, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni da recepire *"in sede Rapporto Definitivo di sicurezza da presentarsi prima della realizzazione dei lavori"*;

PRESO ATTO:

- della nota n. 156/ B.1.2 del 16.03.2007, acquisita con prot. DSA-2007-0008291 del 20 marzo 2007, con cui l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione si è espressa con parere del Comitato Tecnico n. 7/2007, rappresentando che le opere del terminale marino di rigassificazione sono compatibili con la pianificazione di bacino vigente, subordinatamente ad una serie di prescrizioni e raccomandazioni;
- della nota prot. n. 17835 del 30.10.2006, acquisita con prot. DSA-2006-0029678 del 17.10.2006, con cui la Capitaneria di Porto di Monfalcone formula proprie osservazioni in merito alla prima localizzazione del progetto;
- della nota prot. DPN/V Div/2006/11213 del 20.04.2006 con cui la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio evidenzia alcune considerazioni in merito alle interferenze del progetto con aree SIC e ZPS;
- del parere negativo espresso dalla Provincia di Gorizia con nota prot. 15463 del 26 maggio 2006, acquisita con prot. DSA-2006-0015479 del 07.06.2006;
- del parere negativo espresso dal Comune di Trieste con nota prot. 10-28170/68/06/3 del 12 luglio 2010, acquisita con prot. DVA-2010-0020266 del 20.08.2010;

PRESO ATTO che:

- sono presenti, entro un raggio di circa 5 km: i seguenti SIC/ZPS:

- "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona" (Codice IT3330005), situato a Sud Ovest;
- "Valle Canavata e Banco Mula di Muggia" (Codice IT3330006), situato a Sud Ovest;
- "Laguna di Marano e Grado" (Codice IT3320037) situato a Ovest del metanodotto;
- risulta inoltre presente il SIN "Velme del Golameto" (codice IT3302001) istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 435 del 25.02.2000;
- relativamente ai detti siti è stata effettuata una valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che non ha evidenziato interferenze significative e comunque non mitigabili;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le aree SIC e ZPS presenti nel territorio della Repubblica di Slovenia il parere n. 540 del 07.10.2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS evidenzia che il progetto del terminale off-shore è localizzato, in riferimento alle aree SIC e ZPS presenti nel territorio della Repubblica di Slovenia, a una distanza tale "*da non generare significative interferenze con specie ed habitat meritevoli di tutela ivi presenti*".

VISTA l'istanza presentata dall'Autorità Portuale di Trieste in data 12.12.2011, relativa al Piano Regolatore Portuale di Trieste (di seguito P.R.P.) ai fini dell'avvio della procedura di VIA integrata VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter del D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, relativamente al progetto del rigassificatore di Zaule, l'Autorità Portuale di Trieste, con nota del 10.12.2012, ha evidenziato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati nell'ambito della redazione del nuovo P.R.P., possono sussistere possibili conflitti ed incompatibilità derivanti dalla realizzazione dell'impianto di rigassificazione, già oggetto di una pronuncia di compatibilità ambientale, il cui scenario di riferimento allo stato non appare più attuale, sia per i diversi usi dell'area portuale, sia per le prospettive di sviluppo delle attività portuali e di traffico previsti nel nuovo P.R.P.;

VISTA la nota del 18.12.2012 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, alla luce della sopra detta segnalazione dell'Autorità Portuale:

- di voler provvedere ad un supplemento istruttorio finalizzato a verificare l'attuale compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Società Gas Natural Italia S.p.A nella località di Zaule;
- ha conseguentemente ravvisato l'opportunità di un ulteriore approfondimento della fase istruttorio anche per il progetto del terminale GNL offshore proposto dalla Società Alpi Adriatico s.r.l (E.on Italia S.p.A.), localizzato anch'esso nel Golfo di Trieste, già oggetto di espressione dei sopra citati pareri da parte della Commissione,
- ha chiesto che tale approfondimento fosse effettuato "alla luce delle previsioni di aumento del traffico marittimo nell'area di Trieste e tenuto conto delle limitazioni previste da/le norme IMO soprattutto in considerazione del/e rotte che riguardano le acque territoriali dei paesi confinanti";

RITENUTO, in via cautelativa ed in ragione dei temi esposti dall'Autorità Portuale di Trieste, di dover procedere all'espletamento di un supplemento dell'istruttorio di VIA atto a verificare, tramite il supporto tecnico scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, l'incidenza delle ipotizzate prospettive di sviluppo delle attività portuali e del correlato aumento del traffico sulla compatibilità ambientale, nonché delle limitazioni alle rotte delle navi derivanti dalle norme IMO;

VISTA la nota del 27.12.2012 prot. DVA-2012-31557 con cui, alla luce di quanto evidenziato dal Signor Ministro circa la necessità di dover procedere ad alcuni approfondimenti tecnici relativi ai previsti aumenti di traffico nel Porto di

Trieste, la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, l'avvio di detto supplemento istruttorio sul terminale off shore nel Golfo di Trieste;

ACQUISITO il parere n. 1194 del 3 aprile 2013, al prot. DVA-2013-7989 del 03.04.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che:

- la collocazione del terminale di rigassificazione e la relativa individuazione di una "Safety Zone" a protezione del terminale stesso comportano inevitabilmente una nuova definizione dello schema di separazione del canale di traffico;
- ai fini della realizzabilità dell'opera, dovrà essere modificata comunque la circolazione complessiva all'interno dell'intero Golfo di Trieste, mediante un allargamento della "Separation zone" dal lato italiano.
- il suddetto ampliamento comporterà il conseguenziale restringimento del corridoio di transito di tutte le navi in uscita dal Golfo di Trieste, indipendentemente dall'area di sicurezza la cui entità è fortemente condizionata dall'estensione della "Safety Zone";
- qualora l'area di sicurezza (come verificatosi per analoghi impianti off-shore in cui è stata indicata dall'IMO in un cerchio di raggio 2800 m) fosse stabilita di dimensioni maggiori rispetto a quelle attualmente indicate nell'ambito del NOF, la stessa andrà inevitabilmente ad interferire con le acque territoriali delle Repubblica Slovenia;
- la "Safety zone" non potrà assolutamente estendersi all'interno dei mari territoriali della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia, e che all'interno della stessa sarà vietato il transito, l'ancoraggio, lo stazionamento di navi in attesa, la pesca effettuata in qualsiasi forma, le attività subacquee non espressamente autorizzate e qualsiasi altra attività in genere;

h

VALUTATO altresì che anche la più estesa "*Area to be avoid*" non dovrà comunque interferire con i mari territoriali della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia (poiché all'interno della stessa sarà vietato l'ingresso a tutte le navi non autorizzate di stazza superiore ad un certo limite, con la sola eccezione delle navi "*Carrier*" ed imbarcazioni coinvolte dalla scarica del GNL o in attività collegate alla normale operatività del terminale) mentre, qualora ciò non sia possibile, le suddette aree non dovranno comunque generare servitù o limitazioni aggiuntive in termini di pesca, attività subacquee e altre attività in genere, rispetto a quelle attualmente vigenti per la "*Separation zone*";

CONSIDERATO che:

- le risultanze del supplemento istruttorio condotto dalla Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sia pure confermando quanto espresso nei precedenti pareri, evidenziano nel contempo restrizioni del corridoio di transito in uscita dal Golfo ed il probabile ampliamento dell'area di sicurezza interferente con le acque territoriali slovene;
- le particolari condizioni del golfo di Trieste, ed in particolare la complessa composizione dei dati di traffico i cui effetti vanno a sommarsi e a sovrapporsi a quelli associati al traffico indotto dal progetto oggetto di valutazione, richiedono una attenzione particolare che tenga conto della specificità dell'area;
- lo stato di incertezza in merito alla esatta portata del restringimento del corridoio di transito non consente attualmente di valutare gli eventuali impatti ambientali derivanti dall'avvicinamento del passaggio delle navi alla costa italiana per come risultante dalla modifica della "*Separation Zone*";
- in analogia ad identici progetti localizzati nell'off shore, l'area di sicurezza, con alto indice probabilistico, potrebbe assumere maggiore estensione interferendo con le acque territoriali slovene, determinando

conseguentemente la necessità di una diversa localizzazione dell'impianto e pertanto una rinnovata procedura di valutazione della compatibilità ambientale;

TENUTO CONTO pertanto che, sulla base del sopra citato parere, della Commissione il Proponente dovrà:

- ottenere dal Ministero dell'Interno, attraverso il Comitato Tecnico Regionale CTR del Friuli Venezia Giulia, insediato presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 334/1999 (c.d. "Seveso bis"), espresse sulla base delle potenziali pericolosità dell'impianto; gli aspetti considerati dal Comitato Tecnico Regionale sono quelli legati alla pericolosità intrinseca dell'impianto, indipendentemente da fattori di interferenza esterna, fissando, tra le altre misure di sicurezza, anche una "Safety zone" legata al citato D.Lgs 334/99 ovvero al rilascio del NOF da parte del CTR: tale area di sicurezza è direttamente correlata al rischio di potenziale incidente che si può generare all'interno dell'impianto ed i cui effetti si possono ripercuotere verso l'esterno;
- acquisire prioritariamente l'Ordinanza rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la competente Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui compete, quale Autorità marittima preposta, la garanzia dei requisiti di sicurezza della navigazione richiesti, anche in relazione alle direttive IMO (*International Maritime Organization*).

VALUTATO infine che:

- le carenze sopra evidenziate, ivi compresa la mancata acquisizione del NOF aggiornato e del parere IMO, sono tali da non rendere possibile una completa valutazione ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento proposto;

pa

- la sussistenza di detti elementi, unitamente alle criticità connaturate agli stessi, induce a suggerire di valutare le eventuali localizzazioni alternative del progetto;

TENUTO CONTO che l'eventuale nuova localizzazione dell'impianto produrrebbe impatti ambientali anche sui fondali marini e sui sedimenti;

RITENUTO pertanto che tali specifici elementi inducono alla dovuta applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella considerazione preminente della tutela dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che la tutela dell'ambiente deve essere garantita e assicurata mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

CONSIDERATO che il principio di precauzione fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente;

TENUTO CONTO che in virtù di tale principio di precauzione deve essere data la priorità alla protezione dei suddetti valori rispetto agli interessi privati anche economici;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze emerse dalla suddetta istruttoria tecnica, con nota del 15.04.2013 prot. DVA-2013-8824 è stata data comunicazione all'istante, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/90, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda a suo tempo inoltrata, invitandolo

pr

contestualmente a presentare per iscritto nel termine di legge ivi indicato le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa.

PRESO ATTO delle osservazioni formulate ai sensi del suddetto articolo dalla società proponente con nota del 24.04.2013 acquisita in pari data con prot. DVA-2013-9353;

CONSIDERATO che la società proponente osserva essenzialmente:

- che le affermazioni conclusive del parere istruttorio da ultimo reso dalla Commissione contrastano con le risultanze espresse dalla Direzione ex articolo 10 bis, per avere ritenuto la Commissione non interferente l'incremento del traffico portuale con le attività del terminale off shore e per avere inserito la medesima una prescrizione attinente l'area di sicurezza (Safety zone) e il corridoio di sicurezza (Separation zone);
- che i precedenti pareri istruttori sono tutti positivi; che risulterebbe una lettera della Commissione a chiarimento dell'esito positivo dell'ultimo parere istruttorio;

TENUTO CONTO che il contenuto delle osservazioni pervenute non fornisce elementi idonei a consentire di ritenere superate le criticità sopra evidenziate, dovendosi rilevare l'assenza della lamentata contraddittorietà fra le conclusioni contenute nel parere istruttorio n. 1194 del 3.4.2013 (si v., in particolare, pag. 10 dello stesso) ed il contenuto della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, facendo entrambi univoco e simmetrico riferimento all'oggettiva incertezza e consequenziale indefinitezza, anche alla luce di un giudizio probabilistico conforme a ragionevolezza, del quadro informativo, destinato a delinearsi compiutamente soltanto all'esito dei procedimenti autorizzatori di cui sopra, tuttora in itinere;

CONSIDERATO inoltre, che neppure la sopra citata nota della Commissione VIA risulta in contraddizione con il parere già esitato;



TENUTO CONTO e VALUTATO che permangono le esigenze di cautela prospettate che impongono il ricorso al principio di precauzione di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VALUTATO che nel procedimento di VIA, l'Amministrazione deve considerare le caratteristiche specifiche dell'area sulla quale è prevista la realizzazione del progetto, e che il principio di precauzione trova attuazione anche in presenza dei più moderni accorgimenti tecnico-progettuali;

VALUTATO che, sussistendo determinati fattori di rischio, il principio di precauzione impone di non aggravare la situazione mediante la realizzazione di un impianto che presenta chiare ed univoche problematiche per la sicurezza ambientale;

CONSIDERATO CHE la valutazione d'impatto ambientale perde la sua natura di mero giudizio tecnico per assumere profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano degli interessi pubblici in rilievo;

RITENUTO dunque che allo stato l'Amministrazione non possa addivenire al rilascio di una pronuncia di compatibilità ambientale, stante l'assenza del necessario quadro autorizzativo complessivo che, visto il restringimento di detto corridoio di transito e la probabile configurazione più estesa dell'area di sicurezza, condurrebbe alla necessità di altra localizzazione con correlata nuova valutazione di impatto ambientale

DECRETA

Articolo 1

La compatibilità ambientale relativa al progetto per il Terminale off-shore di rigassificazione GNL di Trieste e opere connesse non è rilasciabile allo stato degli



atti in assenza di un quadro informativo certo che solo le autorizzazioni indicate in premessa sarebbero, una volta ottenute, in grado di fornire.

Articolo 2

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale potrà essere conclusa a seguito della presentazione da parte del proponente di provvedimenti autorizzatori necessari a comprovare il superamento delle criticità sopra evidenziate.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società E.on Italia S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, all'ISPRA, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, all'ASS - Azienda per i Servizi Sanitari Triestina n. 1, al Comitato Tecnico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia e al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Croazia.

Sarà cura delle Regione Friuli Venezia Giulia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Regione Friuli

Venezia Giulia sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

